

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 1/27

OGGETTO: Modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) e del Regolamento della sua struttura didattica - Parere			
N. o.d.g.: 02/08	Rep. n. 46/2014	Prot. n. 7820	UOR: Ufficio atti normativi, elettorale e costituzione strutture universitarie

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Massimo BALDACCI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Tonino PENCARELLI	X			
Vilberto STOCCHI	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Veronica GNAGNARELLA				X
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Collegio dei Revisori			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott. Vincenzo GALASSO, Presidente	X		
Dott.ssa Gerardina MAIORANO	X		
Rag. Daniela SILVESTRINI	X		

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 ed integrato con Decreto Rettorale n.530/2012 del 24 ottobre 2012, è stato modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014.

Pertanto, al fine di adeguare al nuovo Regolamento Generale di Ateneo i Regolamenti dei Dipartimenti ed i Regolamenti delle strutture didattiche, si rende necessario attivare le procedure di modifica dei suddetti Regolamenti.

Con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti lo Statuto di autonomia dell'Ateneo all'articolo 6, comma 5, prevede che "I regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti sono proposti dai Consigli di Dipartimento e approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Riguardo ai Regolamenti delle strutture didattiche lo Statuto all'articolo 8, comma 3, dispone che "Il Dipartimento cui afferiscono uno o più corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri Dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione".

Con Decreto Rettorale n.338/2012 dell'8 agosto 2012 è stato costituito il Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) a decorrere dal 1° settembre 2012.

In particolare, il Regolamento del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) è stato emanato con Decreto Rettorale n.8/2013 in data 8 gennaio 2013 e rettificato con Decreto Rettorale n.120/2013 in data 25 febbraio 2013 ed il Regolamento della struttura didattica del medesimo Dipartimento è stato emanato con Decreto Rettorale n.702/2012 in data 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.168/2013 in data 27 marzo 2013.

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 2/27

Il Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) con delibera n.32/20 del 5 marzo 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO
<p>ART. 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Studi internazionali. Storia, Lingue, Culture di seguito denominato DISTI.</p>	<p>ART. 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Studi internazionali. Storia, Lingue, Culture di seguito denominato DISTI.</p> <p>2. La denominazione ufficiale è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportare anche la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da “Department of International Studies. History, Cultures, and Languages”.</p>
<p>ART. 2 Definizione e finalità</p> <p>1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni, il Dipartimento promuove, coordina e pubblicizza l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; inoltre, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello Statuto di Ateneo.</p> <p>2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento di amministrazione e contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.</p> <p>3. Coerentemente con le indicazioni contenute nel progetto di costituzione allegato al presente Regolamento, il Dipartimento si</p>	<p>ART. 2 Definizione e finalità</p> <p>1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni, il Dipartimento promuove, coordina e pubblicizza l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; inoltre, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello Statuto di Ateneo.</p> <p>2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.</p> <p>3. Coerentemente con le indicazioni contenute nel progetto di costituzione allegato al presente Regolamento, il Dipartimento si</p>

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 3/27

propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari molteplici. Esso promuove e coordina la ricerca e la didattica, in ottica internazionale e transnazionale, per ciò che riguarda:

- la storia nelle sue articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio che va dalla storia medievale a quella contemporanea, comprendendo la storia politica, sociale, economica e artistica, comparata e di genere;
- il sistema internazionale e le relazioni tra le sue componenti e le dinamiche storiche e geopolitiche, con particolare attenzione ai fenomeni demografici e immigratori;
- le tematiche dei diritti umani, dei processi di democratizzazione e della cooperazione internazionale, sottesa dalla riflessione storica e teorica sulle problematiche dell'integrazione e del dialogo interculturale;
- i modelli socio-politici, istituzionali, culturali e linguistici che definiscono le specificità di ambiti regionali e aree nazionali;
- le reti unificanti della cultura europea (anche nello studio di esperienze localizzate) e dunque la tras migrazione di esperienze, l'intersezione tra pratica letteraria e linguistica e altre forme espressive e simboliche, il contesto entro cui si affermano la dialettica tra identità e alterità e le contaminazioni linguistiche e culturali alle fondamenta del mondo moderno;
- le intersezioni di scritture e di generi letterari e non letterari nei diversi sistemi simbolici, l'eredità delle radici culturali e linguistiche medievali, rinascimentali e barocche nell'età moderna e contemporanea, i momenti di confluenza o interferenza tra testi letterari, teatrali e cinematografici, la linguistica storica e teorica, ivi comprese le sue applicazioni in ambito glottodidattico (con l'eventuale organizzazione di laboratori di intermediazione linguistica e culturale);
- il dialogo tra lingue, storie e culture di matrice europea (romanza, germanica e slava) ed extraeuropea, nell'ottica dei nuovi studi sulla *world literature*, *world history* e sulla

propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari molteplici. Esso promuove e coordina la ricerca e la didattica, in ottica internazionale e transnazionale, per ciò che riguarda:

- la storia nelle sue articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio che va dalla storia medievale a quella contemporanea, comprendendo la storia politica, sociale, economica e artistica, comparata e di genere;
- il sistema internazionale e le relazioni tra le sue componenti e le dinamiche storiche e geopolitiche, con particolare attenzione ai fenomeni demografici e immigratori;
- le tematiche dei diritti umani, dei processi di democratizzazione e della cooperazione internazionale, sottesa dalla riflessione storica e teorica sulle problematiche dell'integrazione e del dialogo interculturale;
- i modelli socio-politici, istituzionali, culturali e linguistici che definiscono le specificità di ambiti regionali e aree nazionali;
- le reti unificanti della cultura europea (anche nello studio di esperienze localizzate) e dunque la tras migrazione di esperienze, l'intersezione tra pratica letteraria e linguistica e altre forme espressive e simboliche, il contesto entro cui si affermano la dialettica tra identità e alterità e le contaminazioni linguistiche e culturali alle fondamenta del mondo moderno;
- le intersezioni di scritture e di generi letterari e non letterari nei diversi sistemi simbolici, l'eredità delle radici culturali e linguistiche medievali, rinascimentali e barocche nell'età moderna e contemporanea, i momenti di confluenza o interferenza tra testi letterari, teatrali e cinematografici, la linguistica storica e teorica, ivi comprese le sue applicazioni in ambito glottodidattico (con l'eventuale organizzazione di laboratori di intermediazione linguistica e culturale);
- il dialogo tra lingue, storie e culture di matrice europea (romanza, germanica e slava) ed extraeuropea, nell'ottica dei nuovi studi sulla *world literature*, *world history* e sulla

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 4/27

cultura cosmopolita e internazionale, pur con particolare attenzione alle realtà nord-americane, ispano-americane, araba e cinese;

– la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di rigorosa riflessione sul valore delle diverse metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro possibile interazione in una prospettiva interculturale;

– la comunicazione interculturale dal punto di vista dell'economia e dell'impresa.

– le problematiche educative informali: esperienze sensoriali, comportamenti sentimentali e immaginario, con particolare riferimento alle società premoderne in Europa;

– modelli psicologico – clinici di matrice psicoanalitica e fenomenologica; il rapporto mente–corpo nelle declinazioni normali e patologiche (regolazione e disregolazione delle emozioni).

4. Afferisce al Dipartimento ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, in cui i docenti del Dipartimento stesso rappresentino almeno la metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.

5. Il DISTI, insieme agli altri Dipartimenti interessati, provvede altresì all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, per i quali non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, mediante regolamento congiuntamente proposto dai Consigli di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo inoltre le competenze e la composizione del Consiglio della Scuola preposta all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.

6. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle

cultura cosmopolita e internazionale, pur con particolare attenzione alle realtà nord-americane, ispano-americane, araba e cinese;

– la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di rigorosa riflessione sul valore delle diverse metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro possibile interazione in una prospettiva interculturale;

– la comunicazione interculturale dal punto di vista dell'economia e dell'impresa.

– le problematiche educative informali: esperienze sensoriali, comportamenti sentimentali e immaginario, con particolare riferimento alle società premoderne in Europa;

– modelli psicologico – clinici di matrice psicoanalitica e fenomenologica; il rapporto mente–corpo nelle declinazioni normali e patologiche (regolazione e disregolazione delle emozioni).

4. Afferisce al Dipartimento ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, in cui i docenti del Dipartimento stesso rappresentino almeno la metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.

5. Il DISTI, insieme agli altri Dipartimenti interessati, provvede altresì all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, per i quali non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, mediante regolamento congiuntamente proposto dai Consigli di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo inoltre le competenze e la composizione del Consiglio della Scuola preposta all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.

6. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante una o più Scuole

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 5/27

attività didattiche mediante una o più Scuole istituite ciascuna con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.
2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.
4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il mag-

giore numero di voti. In caso di parità, è istituita ciascuna con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.
2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.
4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il mag-

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 6/27

gior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede a elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

11. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

ART. 10

Elezioni del rappresentante dei dottorandi di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome

gior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, **qualora ricorrano le condizioni**, a elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto ~~delle rappresentanze~~ **della rappresentanza**.

11. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

ART. 10

Elezioni del rappresentante dei dottorandi di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale ~~due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda,~~ **una preferenza**, contrassegnando ~~le caselle~~ **la ca-**

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 7/27

dei candidati prescelti.

4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.

5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede a elezioni suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

sella accanto al nome dei candidati prescelti del candidato prescelto.

4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.

5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. ~~In mancanza si procede a elezioni suppletive.~~ Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. **In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.**

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa ~~la maggioranza~~ **almeno il 30%** degli aventi diritto. **In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.**

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 8/27

Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

11. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.

ART. 11

Elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.

4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.

5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta

11. Il diritto al voto di coloro che sono all'estero per motivi di studio è disciplinato dall'apposito Regolamento di Ateneo.

12. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze della rappresentanza.

~~44~~**13.** L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.

ART. 11

Elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale ~~due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda,~~ **una preferenza**, contrassegnando ~~le caselle~~ **la casella** accanto al nome dei candidati prescelti **del candidato prescelto.**

4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.

5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risulta e-

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 9/27

eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede a elezioni suppletive. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato.

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto.

Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto delle rappresentanze.

11. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.

ART. 12

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra gli studenti e studentesse, regolarmente iscritti.

letto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. ~~In mancanza si procede a elezioni suppletive.~~ Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. **In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.**

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa ~~la maggioranza~~ **almeno il 30%** degli aventi diritto. **In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.**

11. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto ~~delle rappresentanze della rappresentanza.~~

~~11.~~ **12.** L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, **purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca.**

ART. 12

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra gli studenti e studentesse, regolarmente iscritti **per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) della legge 240/2010. I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a**

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 10/27

Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del Regolamento Generale di Ateneo.

4. L'eletto resta in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta.

ART. 13
Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.

2. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato,

1800, tre se gli iscritti sono più di 1800. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il 1° aprile e il 15 maggio 1° ottobre e il 30 ottobre.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del Regolamento Generale di Ateneo. **In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti e/o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.**

4. ~~L'eletto resta in carica due anni ed è rieleggibile una sola volta~~ **Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.**

5. **In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.**

ART. 13
Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.

2. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato,

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 11/27

sentiti i Consigli delle proprie Scuole e i Consigli dei corsi ad esso afferenti, di cui all'art. 2 co. 5, del presente Regolamento. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.

3. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il Consiglio di Dipartimento:

a) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;

b) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori coerentemente con le previsioni del regolamento di mobilità tra Dipartimenti;

c) propone, per l'approvazione del Senato accademico, il regolamento di funzionamento del Dipartimento;

d) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il regolamento per il funzionamento delle proprie Scuole;

e) collabora con i Consigli degli altri Dipartimenti interessati alla stesura del regolamento, da proporre all'approvazione del Senato Accademico, relativo ai corsi per i quali nessun Dipartimento fornisca un numero di docenti pari alla metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi;

f) programma, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione predisponendo l'offerta formativa dei Corsi di Studio ad essa afferenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento;

sentiti i Consigli delle proprie Scuole e i Consigli dei corsi ad esso afferenti, di cui all'art. 2 co. 5, del presente Regolamento. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.

3. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il Consiglio di Dipartimento:

a) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;

b) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori coerentemente con le previsioni del regolamento di mobilità tra Dipartimenti;

c) propone, per l'approvazione del Senato accademico, il regolamento di funzionamento del Dipartimento;

d) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il regolamento per il funzionamento delle proprie Scuole;

e) collabora con i Consigli degli altri Dipartimenti interessati alla stesura del regolamento, da proporre all'approvazione del Senato Accademico, relativo ai corsi per i quali nessun Dipartimento fornisca un numero di docenti pari alla metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi;

f) programma, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione predisponendo l'offerta formativa dei Corsi di Studio ad essa afferenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento;

f bis) delibera in merito a proposte, richieste ed iniziative delle Strutture Didat-

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 12/27

g) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
h) dispone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
i) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
k) delibera su contratti, convenzioni e consulenze;
l) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
m) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
n) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
o) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni.

4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di primo e secondo livello

ART. 21

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
- c) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
- d) indice le elezioni;
- e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- g) predispone e presenta al Consiglio di Di-

tiche, coerentemente con i Regolamenti delle Strutture stesse;

g) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
h) dispone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
i) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
k) delibera su contratti, convenzioni e consulenze;
l) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
m) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
n) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
o) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni.

4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di primo e secondo livello

ART. 21

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
- c) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
- d) indice le elezioni;
- e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- g) predispone e presenta al Consiglio di Di-

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 13/27

partimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;

h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;

i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

ART. 26

Funzioni

1. La Giunta:

a) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;

b) predispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;

c) recepisce e coordina le proposte delle Scuole riguardanti l'attività didattica;

d) predispone annualmente, le richieste di

partimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;

h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;

i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;

m) provvede alla nomina dei Coordinatori eletti dalle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed ai competenti Uffici dell'Amministrazione;

n) può in caso di necessità ed urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.

2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

ART. 26

Funzioni

1. La Giunta: **del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nella programmazione delle attività di ricerca, nella distribuzione dei fondi assegnati a questo fine e nella predisposizione di relazioni sullo stato della ricerca nel Dipartimento.**

~~a) predispone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento;~~

~~b) predispone, per gli importi stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università, l'acquisto dei beni, l'esecuzione dei lavori e la fornitura di servizi;~~

~~c) recepisce e coordina le proposte delle Scuole riguardanti l'attività didattica;~~

~~d) predispone annualmente, le richieste di~~

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 14/27

finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;

e) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento.

ART. 28

Commissione paritetica docenti–studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti–studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull’offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti.

2. La Commissione paritetica docenti–studenti è composta da due docenti per ogni Scuola istituita dal Dipartimento o ad esso afferente e da un pari numero di studenti, nel rispetto dei principi dell’articolo 33, comma 1, dello Statuto.

3. Gli studenti che partecipano alla Commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Scuole istituite all’interno del Dipartimento.

4. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Scuole.

5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina.

6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all’anno, definendo l’ordine del giorno delle riunioni.

~~finanziamento e di assegnazione delle risorse necessarie per il funzionamento del Dipartimento da inoltrare al Senato Accademico;~~

~~e) predispone annualmente una relazione sulle attività svolte dal Dipartimento.~~

ART. 28

Commissione paritetica docenti–studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti–studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull’offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti.

2. La Commissione paritetica docenti–studenti è composta da due docenti per ogni Scuola istituita dal Dipartimento o ad esso afferente e da un pari numero di studenti, nel rispetto dei principi dell’articolo 33, comma 1, dello Statuto.

3. Gli studenti che partecipano alla Commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Scuole istituite all’interno del Dipartimento.

In difetto di tale rappresentanza le elezioni sono indette ai sensi dell’art. 74, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.

4. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Scuole.

5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**

6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all’anno, definendo l’ordine del giorno delle riunioni.

7. La Commissione Paritetica docenti–studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti e studentesse dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 15/27

<p>TITOLO VI NORME FINALI</p> <p>ART. 29 Approvazione e modifica del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato. 2. Il Regolamento approvato dal Senato è emanato con Decreto Rettorale. 3. Modifiche od integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti. 4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci. <p>ART. 30 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione. 	<p>TITOLO VI STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO</p> <p>ART. 29 Strutture Didattiche</p> <p>Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite Strutture interne, denominate "Scuole". Le Scuole sono istituite con atto del Senato Accademico, contestualmente all'approvazione del relativo Regolamento.</p> <p>Il funzionamento delle Scuole è definito in apposito Regolamento, la cui proposta, approvata dal Consiglio di Dipartimento, è indirizzata al Senato Accademico per l'approvazione definitiva.</p> <p>Presso il Dipartimento è istituita la seguente Scuola: Scuola di Lingue e Letterature Straniere.</p> <p>TITOLO VI VII NORME FINALI</p> <p>ART. 29 30 Approvazione e modifica del regolamento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Senato. 2. Il Regolamento approvato dal Senato è emanato con Decreto Rettorale. 3. Modifiche od integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti. 4. Le modificazioni allo Statuto dell'Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci. <p>ART. 30 31 Entrata in vigore</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione.
--	---

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 16/27

e con delibera n.33/20 del 5 marzo 2014 ha proposto di modificare i seguenti articoli del Regolamento della struttura didattica:

REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE AL REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA DIDATTICA
<p>Art. 5 Il Collegio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere</p> <p>1. Il Collegio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei Corsi di Studio ad esso afferenti. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi Corsi di Studio e può partecipare, quindi, a più di una Scuola/struttura didattica. Del Collegio della Scuola è membro anche il manager didattico ove previsto nei Corsi di Studio. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo. Vengono invitati a partecipare al consiglio anche i lettori e CEL che collaborano alle attività didattiche dei Corsi di Studio, con voto consultivo.</p> <p>2. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni Corso di Studio, e non meno di due, eletto dagli studenti iscritti al relativo corso.</p> <p>Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 73 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero</p>	<p>Art. 5 Il Collegio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere</p> <p>1. Il Collegio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei Corsi di Studio ad esso afferenti. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi Corsi di Studio e può partecipare, quindi, a più di una Scuola/struttura didattica. Del Collegio della Scuola è membro anche il manager didattico ove previsto nei Corsi di Studio. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo. Vengono invitati a partecipare al consiglio anche i lettori e CEL che collaborano alle attività didattiche dei Corsi di Studio, con voto consultivo.</p> <p>2. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni Corso di Studio, e non meno di due eletto dagli studenti e studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al relativo corso ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. In caso di impossibilità di eleggere un rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due.</p> <p>Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 73 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di</p>

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 17/27

<p>di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Essi durano in carica due anni dal momento della nomina.</p>	<p>sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Essi durano in carica due anni dal momento della nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. In difetto di tale rappresentanza, vengono indette le elezioni ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Regolamento Generale d'Ateneo.</p>
<p>3. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Egli ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4. Il Coordinatore può invitare alle sedute del Collegio gli altri membri del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento.</p> <p>5. Le determinazioni del Collegio della Scuola devono conformarsi ai criteri stabiliti a scopo di coordinamento dal Dipartimento di Studi Internazionali.</p> <p>6. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione del Collegio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>7. Il Coordinatore può designare tra i docenti che appartengono alla Scuola di Lingue e Letterature straniere, un Vice-Coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza e un referente per ciascun curriculum dei corsi di studio.</p>	<p>3. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Egli ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.</p> <p>4. Il Coordinatore può invitare alle sedute del Collegio gli altri membri del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento.</p> <p>5. Le determinazioni del Collegio della Scuola devono conformarsi ai criteri stabiliti a scopo di coordinamento dal Dipartimento di Studi Internazionali.</p> <p>6. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione del Collegio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.</p> <p>7. Il Coordinatore può designare tra i docenti che appartengono alla Scuola di Lingue e Letterature straniere, un Vice-Coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza e un referente per ciascun curriculum dei corsi di studio.</p>

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 18/27

<p>Art. 6 Norma transitoria</p> <p>1. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>2. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 5 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo.</p>	<p>Art. 6 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.</p> <p>Art.-6 7 Norma transitoria Norme transitorie e finali</p> <p>1.Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.</p> <p>2.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.</p> <p>3.In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.</p> <p>4. In sede di prima applicazione la rappresentanza studentesca di cui al precedente articolo 5 viene designata dagli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento tra gli stessi studenti. Le prime votazioni si svolgeranno tra il 1° marzo 2013 e il 15 maggio 2013. Per gli studenti eletti in tali votazioni si applica l'art.86, comma 1, lettera j) del vigente Regolamento Generale di Ateneo</p>
---	--

Tanto premesso e considerato, il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere sulle suddette proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento della struttura didattica.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n.89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 8, comma 3;
- visto il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.274/2012 del 18 luglio 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.57/2014 del 13 febbraio 2014;
- vista la nota Prot. n.3865 del 17 febbraio 2014 dell'Ufficio Atti Normativi - Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie, relativa all'attivazione della procedura di modifica dei Regolamenti di Dipartimento e dei Regolamenti delle strutture didattiche;

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 19/27

- visto il Decreto Rettorale n.338/2012 dell'8 agosto 2012 relativo alla costituzione del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- visto il Regolamento del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) emanato con Decreto Rettorale n.8/2013 dell'8 gennaio 2013 e rettificato con Decreto Rettorale n.120/2013 del 25 febbraio 2013;
- visto il Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) emanato con Decreto Rettorale n.702/2012 del 31 dicembre 2012 e modificato con Decreto Rettorale n.168/2013 del 27 marzo 2013;
- viste le delibere del Consiglio di Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) n.32/20 e n.33/20 del 5 marzo 2014 trasmessa con nota Prot. n.5709 del 6 marzo 2014, relative alla proposte di modifica del Regolamento del Dipartimento e del Regolamento della struttura didattica;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

- 1) di esprimere parere favorevole alle modifiche dei seguenti articoli del Regolamento del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) come di seguito riportate:

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Dipartimento di Studi internazionali. Storia, Lingue, Culture di seguito denominato DISTI.
2. **La denominazione ufficiale è sempre in italiano. Ove per necessità e opportunità sia necessario riportare anche la denominazione inglese per una migliore comprensione internazionale, essa è individuata da "Department of International Studies. History, Cultures, and Languages".**

ART. 2

Definizione e finalità

1. Il Dipartimento è la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni, il Dipartimento promuove, coordina e pubblicizza l'attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; inoltre, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalità di cui all'art. 8 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal Regolamento di **Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità** e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010.
3. Coerentemente con le indicazioni contenute nel progetto di costituzione allegato al presente Regolamento, il Dipartimento si propone come luogo di incontro di competenze ed esperienze disciplinari molteplici. Esso promuove e coordina la ricerca e la didattica, in ottica internazionale e transnazionale, per ciò che riguarda:
 - la storia nelle sue articolazioni temporali e settoriali, in un arco cronologico molto ampio che va dalla storia medievale a quella contemporanea, comprendendo la storia politica, sociale, economica e artistica, comparata e di genere;

Delibera n. 46/2014 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014

pag. 20/27

- il sistema internazionale e le relazioni tra le sue componenti e le dinamiche storiche e geopolitiche, con particolare attenzione ai fenomeni demografici e immigratori;
 - le tematiche dei diritti umani, dei processi di democratizzazione e della cooperazione internazionale, sottesa dalla riflessione storica e teorica sulle problematiche dell'integrazione e del dialogo interculturale;
 - i modelli socio-politici, istituzionali, culturali e linguistici che definiscono le specificità di ambiti regionali e aree nazionali;
 - le reti unificanti della cultura europea (anche nello studio di esperienze localizzate) e dunque la trasmigrazione di esperienze, l'intersezione tra pratica letteraria e linguistica e altre forme espressive e simboliche, il contesto entro cui si affermano la dialettica tra identità e alterità e le contaminazioni linguistiche e culturali alle fondamenta del mondo moderno;
 - le intersezioni di scritture e di generi letterari e non letterari nei diversi sistemi simbolici, l'eredità delle radici culturali e linguistiche medievali, rinascimentali e barocche nell'età moderna e contemporanea, i momenti di confluenza o interferenza tra testi letterari, teatrali e cinematografici, la linguistica storica e teorica, ivi comprese le sue applicazioni in ambito glottodidattico (con l'eventuale organizzazione di laboratori di intermediazione linguistica e culturale);
 - il dialogo tra lingue, storie e culture di matrice europea (romanza, germanica e slava) ed extraeuropea, nell'ottica dei nuovi studi sulla *world literature*, *world history* e sulla cultura cosmopolita e internazionale, pur con particolare attenzione alle realtà nord-americane, ispano-americane, araba e cinese;
 - la letteratura nella sua articolata e complessa specificità estetica, come campo di rigorosa riflessione sul valore delle diverse metodologie critiche di ambito sia storico-filologico sia comparatistico e sulla loro possibile interazione in una prospettiva interculturale;
 - la comunicazione interculturale dal punto di vista dell'economia e dell'impresa.
 - le problematiche educative informali: esperienze sensoriali, comportamenti sentimentali e immaginario, con particolare riferimento alle società premoderne in Europa;
 - modelli psicologico – clinici di matrice psicoanalitica e fenomenologica; il rapporto mente-corpo nelle declinazioni normali e patologiche (regolazione e disregolazione delle emozioni).
4. Afferisce al Dipartimento ogni corso di studio, istituito secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, in cui i docenti del Dipartimento stesso rappresentino almeno la metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi.
5. Il DISTI, insieme agli altri Dipartimenti interessati, provvede altresì all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 18 dello Statuto di Ateneo, per i quali non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, mediante regolamento congiuntamente proposto dai Consigli di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Il regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo inoltre le competenze e la composizione del Consiglio della Scuola preposta all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.
6. Il Dipartimento provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attività didattiche mediante una o più Scuole istituite ciascuna con apposito regolamento, proposto dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 21/27

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra il personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, anche a tempo determinato se titolare di un contratto di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.
2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda, contrassegnando le caselle accanto al nome dei candidati prescelti.
4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.
7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.
8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio è ammesso ricorso al Direttore Generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.
9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. In mancanza si procede, **qualora ricorrano le condizioni**, a elezioni suppletive. Il nuovo eletto, o i nuovi eletti, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
10. Le votazioni sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto **della rappresentanza**.
11. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di nomina.

ART. 10

Elezioni del rappresentante dei dottorandi di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra i dottorandi di ricerca afferenti al Dipartimento. Sono esclusi coloro che usufruiscono dell'anno di proroga. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza del rappresentante in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.
2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.
3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale **una preferenza**, contrassegnando **la casella** accanto al nome **del candidato prescelto**.
4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del

Delibera n. 46/2014 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014

pag. 22/27

seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi abbia la maggiore anzianità di iscrizione al corso di dottorato e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. **In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.**

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa **almeno il 30%** degli aventi diritto. **In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.**

11. **Il diritto al voto di coloro che sono all'estero per motivi di studio è disciplinato dall'apposito Regolamento di Ateneo.**

12. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto **della rappresentanza.**

13. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina.

ART. 11

Elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, dal Direttore tra gli Assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento. Esse si svolgono almeno quindici giorni prima della scadenza dei rappresentanti in carica. Al momento della costituzione del Dipartimento sono indette dal Decano.

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Ciascun elettore può apporre sulla scheda elettorale **una preferenza**, contrassegnando **la casella** accanto al nome **del candidato prescelto.**

4. Riguardo alle operazioni di voto si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 55 del Regolamento generale di Ateneo.

5. Concluse le votazioni ed effettuate le necessarie operazioni di verifica, si procede allo scrutinio, che ha inizio subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. In caso di contestazione di un voto il Presidente del seggio ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione. Qualora un componente del seggio non condivida la decisione del Presidente, può esprimere le sue ragioni nell'apposito verbale. La decisione in merito è, in ogni caso, rimessa alla Commissione Elettorale Centrale. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

6. In caso di parità di voti prevale chi sia titolare di assegno di ricerca da più tempo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano d'età.

7. Si applicano le disposizioni del Regolamento generale di Ateneo sulle cause di incompatibilità.

8. Avverso presunte irregolarità nelle procedure, ovvero nelle votazioni, ovvero nello scrutinio, è ammesso ricorso al Direttore generale entro quarantotto ore dal fatto contestato; la decisione dovrà essere presa entro cinque giorni.

Delibera n. 46/2014 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2014

pag. 23/27

9. In caso di cessazione per qualsivoglia motivo, al rappresentante eletto subentra il primo dei non eletti. Il nuovo eletto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto è subentrato. **In mancanza il seggio resta vacante fino alle successive elezioni.**

10. Le votazioni sono valide se vi partecipa **almeno il 30%** degli aventi diritto. **In caso di mancato raggiungimento del quorum, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni.**

11. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto **della rappresentanza.**

12. L'eletto resta in carica un anno dalla data di nomina, **purché in tale periodo rivesta la qualifica di assegnista di ricerca.**

ART. 12

Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse

1. Le elezioni sono indette, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento, con decreto del Direttore, tra gli studenti e studentesse, regolarmente iscritti **per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) della legge 240/2010.** I rappresentanti sono due se complessivamente gli iscritti sono fino a 1800, tre se gli iscritti sono più di 1800. Dette elezioni si svolgono nel periodo tra il **1° ottobre e il 30 ottobre.**

2. La composizione del seggio, almeno di tre componenti, è stabilita dal Direttore.

3. Riguardo alle procedure di elezione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV del Regolamento Generale di Ateneo. **In deroga all'articolo 49, comma 1, ciascuna dichiarazione di presentazione di lista elettorale relativa all'elezione dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Dipartimento deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno cinquanta studenti e/o studentesse iscritti ai corsi di laurea afferenti al Dipartimento stesso ed aventi diritto al voto.**

4. Il mandato ha la durata di due anni ed è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n.240/2010.

5. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. Se la lista è esaurita, il seggio resta vacante fino alle successive elezioni. Il Consiglio è validamente costituito anche in difetto della rappresentanza.

ART. 13

Competenze

1. Al Consiglio di Dipartimento sono affidati compiti di gestione, di programmazione e sviluppo, nonché ogni altra competenza prevista per legge, statuto, regolamento.

2. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, il Dipartimento provvede a determinare le proprie esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato, sentiti i Consigli delle proprie Scuole e i Consigli dei corsi ad esso afferenti, di cui all'art. 2 co. 5, del presente Regolamento. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalità sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonché di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori.

3. Oltre alle competenze previste nel precedente articolo, il Consiglio di Dipartimento:

a) elegge, nel suo seno, il Direttore e la Giunta;

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 24/27

- b) delibera sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori coerentemente con le previsioni del regolamento di mobilità tra Dipartimenti;
 - c) propone, per l'approvazione del Senato accademico, il regolamento di funzionamento del Dipartimento;
 - d) propone, per l'approvazione del Senato Accademico, il regolamento per il funzionamento delle proprie Scuole;
 - e) collabora con i Consigli degli altri Dipartimenti interessati alla stesura del regolamento, da proporre all'approvazione del Senato Accademico, relativo ai corsi per i quali nessun Dipartimento fornisca un numero di docenti pari alla metà più uno di quelli necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi;
 - f) programma, coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di Ateneo, l'attività didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione predisponendo l'offerta formativa dei Corsi di Studio ad essa afferenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento, e attivando e disattivando insegnamenti, sentiti i Consigli delle Scuole e dei corsi ad esso afferenti di cui all'art. 2, co. 5 del presente Regolamento;
 - f bis) delibera in merito a proposte, richieste ed iniziative delle Strutture Didattiche, coerentemente con i Regolamenti delle Strutture stesse;**
 - g) propone l'attivazione dei dottorati di ricerca e l'adesione a consorzi di dottorati; organizza attraverso il collegio docenti dei dottorati l'attività didattica relativa ai dottorati di ricerca;
 - h) dispone l'utilizzo delle risorse umane ad esso assegnate;
 - i) dispone l'utilizzo delle risorse materiali di sua pertinenza;
 - k) delibera su contratti, convenzioni e consulenze;
 - l) delibera sulle proposte della Giunta di Dipartimento;
 - m) delibera sui piani di acquisizione e gestione delle risorse;
 - n) delibera l'attribuzione dei compiti didattici ai professori, degli affidamenti didattici ai professori e ai ricercatori universitari, degli incarichi didattici ai ricercatori a tempo determinato e degli insegnamenti a contratto, valutate le eventuali proposte delle strutture didattiche interessate;
 - o) assolve gli obblighi finanziari e contabili secondo le vigenti disposizioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di corsi di formazione *post-lauream* e di master universitari di primo e secondo livello

ART. 21

Attribuzioni e competenze

1. Il Direttore:

- a) rappresenta il Dipartimento;
- b) dà esecuzione alle delibere degli organi del Dipartimento;
- c) presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di Dipartimento;
- d) indice le elezioni;
- e) sottoscrive su delega del Consiglio le domande di partecipazione a bandi e progetti di ricerca;
- f) stipula i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- g) predispone e presenta al Consiglio di Dipartimento i documenti contabili di propria competenza necessari alla predisposizione del bilancio d'Ateneo;

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 25/27

- h) vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei regolamenti;
 - i) tiene i rapporti con gli organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - l) è responsabile della gestione amministrativa e contabile e del buon funzionamento del Dipartimento;
 - m) provvede alla nomina dei Coordinatori eletti dalle Strutture Didattiche afferenti al Dipartimento, dandone comunicazione al Rettore, al Direttore Generale ed ai competenti Uffici dell'Amministrazione;**
 - n) può in caso di necessità ed urgenza, assumere atti di pertinenza del Consiglio di Dipartimento portandoli a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio stesso.**
2. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo.

ART. 26

Funzioni

1. La Giunta **del Dipartimento coadiuva il Direttore nelle sue funzioni, in particolare nella programmazione delle attività di ricerca, nella distribuzione dei fondi assegnati a questo fine e nella predisposizione di relazioni sullo stato della ricerca nel Dipartimento.**

ART. 28

Commissione paritetica docenti–studenti

1. Nel Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti–studenti competente a svolgere, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sull'offerta formativa e sulle attività didattiche e di servizio agli studenti.
2. La Commissione paritetica docenti–studenti è composta da due docenti per ogni Scuola istituita dal Dipartimento o ad esso afferente e da un pari numero di studenti, nel rispetto dei principi dell'articolo 33, comma 1, dello Statuto.
3. Gli studenti che partecipano alla Commissione sono i primi due eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche nelle Scuole istituite all'interno del Dipartimento. **In difetto di tale rappresentanza le elezioni sono indette ai sensi dell'art. 74, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo.**
4. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta delle Scuole.
5. La durata della Commissione paritetica è di due anni dalla sua nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta.**
6. La Commissione paritetica elegge tra i docenti al suo interno un coordinatore, che la convoca almeno due volte all'anno, definendo l'ordine del giorno delle riunioni.
- 7. La Commissione Paritetica docenti-studenti svolge, secondo le vigenti disposizioni di legge, attività di valutazione, consultazione e controllo sulle attività didattiche e di servizio indirizzate agli studenti e studentesse dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.**

TITOLO VI

STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO

ART. 29

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 26/27

Strutture Didattiche

Il Dipartimento organizza, coordina e gestisce le attività didattiche tramite apposite Strutture interne, denominate “Scuole”. Le Scuole sono istituite con atto del Senato Accademico, contestualmente all’approvazione del relativo Regolamento.

Il funzionamento delle Scuole è definito in apposito Regolamento, la cui proposta, approvata dal Consiglio di Dipartimento, è indirizzata al Senato Accademico per l’approvazione definitiva.

Presso il Dipartimento è istituita la seguente Scuola:

Scuola di Lingue e Letterature Straniere.

TITOLO VII NORME FINALI

ART. 30

Approvazione e modifica del regolamento

1. Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la proposta di Regolamento da sottoporre all’approvazione del Senato.
2. Il Regolamento approvato dal Senato è emanato con Decreto Rettorale.
3. Modifiche od integrazioni al Regolamento sono approvate con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. Le modificazioni allo Statuto dell’Università riguardanti disposizioni del presente Regolamento, sono automaticamente recepite ed efficaci.

ART. 31

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo la sua emanazione.
- 2) di esprimere parere favorevole alle modifiche dei seguenti articoli del Regolamento della struttura didattica del Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture (DISTI) come di seguito riportate:

Art. 5

Il Collegio della Scuola di Lingue e Letterature Straniere

1. Il Collegio della Scuola è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, titolari di un insegnamento ufficiale nei Corsi di Studio ad esso afferenti. Ciascun docente può essere titolare di attività formative in diversi Corsi di Studio e può partecipare, quindi, a più di una Scuola/struttura didattica. Del Collegio della Scuola è membro anche il manager didattico ove previsto nei Corsi di Studio. I docenti a contratto partecipano alle sedute del consiglio con voto consultivo. Vengono invitati a partecipare al consiglio anche i lettori e CEL che collaborano alle attività didattiche dei Corsi di Studio, con voto consultivo.
2. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola una rappresentanza di studenti iscritti ai relativi corsi di studio nella misura di almeno un rappresentante per ogni Corso di Studio eletto dagli studenti **e studentesse iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso al relativo corso ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010.**

Delibera n. **46/2014** del Consiglio di Amministrazione del **26/03/2014**

pag. 27/27

In caso di impossibilità di eleggere un rappresentante per ogni corso di studio, il numero dei rappresentanti non può essere comunque inferiore a due.

Le modalità di elezione sono quelle di cui all'articolo 73 del Regolamento Generale. In deroga all'articolo 49, comma 1, del predetto Regolamento il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste elettorali risulta essere pari ad almeno dieci. Essi durano in carica due anni dal momento della nomina. **Il mandato è rinnovabile per una sola volta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della Legge n. 240/2010.**

In caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti o di sua decadenza dalla carica per la perdita della qualità di studente o per qualsiasi altra causa, subentra automaticamente il primo dei non eletti della sua stessa lista. In difetto di tale rappresentanza, vengono indette le elezioni ai sensi dell'art. 74 comma 2 del Regolamento Generale d'Ateneo.

3. Fa inoltre parte del Collegio della Scuola un rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, designato dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel rispettivo Consiglio di Dipartimento tra gli stessi rappresentanti. Egli ha la stessa scadenza di durata in carica della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in Consiglio di Dipartimento.
4. Il Coordinatore può invitare alle sedute del Collegio gli altri membri del personale tecnico-amministrativo afferenti al Dipartimento.
5. Le determinazioni del Collegio della Scuola devono conformarsi ai criteri stabiliti a scopo di coordinamento dal Dipartimento di Studi Internazionali.
6. Alle procedure di convocazione e di verbalizzazione del Collegio della Scuola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le sedute del Consiglio di Dipartimento.
7. Il Coordinatore può designare tra i docenti che appartengono alla Scuola di Lingue e Letterature straniere, un Vice-Coordinatore che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza e un referente per ciascun curriculum dei corsi di studio.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Art. 7

Norme transitorie e finali

1. **Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo riguardanti disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente recepite ed efficaci.**
2. **Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento nonché le norme di legge, di Statuto e regolamentari.**
3. In sede di prima applicazione il Coordinatore eletto resta in carica fino al 31 ottobre 2015.